

Roma, 6 aprile 2021

Prot. n. 1382/2021/F/

Ai Presidenti
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
ed il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O S E D I

Via PEC – Via e-mail

Oggetto: Decreto-Legge 1° aprile 2021, n. 44 - Obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie - Sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni -Adempimenti degli Ordini provinciali

Gentili Presidenti,

facendo seguito alla nostra nota prot. n. 1378/2020/F/mgt del 2 Aprile 2021, relativamente a quanto previsto dall'art. 4, comma 3, del DL in oggetto, sentito il Ministero della Salute e le altre Federazioni e Consigli nazionali degli Ordini delle professioni interessate dal disposto normativo, si rappresenta quanto segue:

1) la trasmissione da parte degli Ordini territoriali dell'elenco "*degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede*" è imposta dall'art. 4, comma 3, del DL 1 aprile 2021, n. 44, **senza alcun margine di discrezionalità rispetto a tale obbligo;**

2) i dati oggetto di trasmissione sono esclusivamente quelli necessari per soddisfare quanto chiede il predetto DL, ovvero "*l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza*":

- **nome, cognome e codice fiscale:** gli elementi di minima per identificare gli iscritti ed evitare eventuali casi di omonimia;

- **data e numero iscrizione:** dati che gli Ordini sono tenuti a rendere pubblici;

- **indirizzo PEC:** strumento che i nostri iscritti sono tenuti ad avere, tenuti a comunicare all'Ordine e che le Istituzioni sono tenute a comunicare all'INI-PEC;

- **residenza.**

Non è, pertanto, prevista alcuna trasmissione di dati sulla salute o di altri dati particolari (c.d. sensibili) degli iscritti.

3) la Federazione e gli Ordini non hanno il potere di accogliere eventuali contestazioni da parte degli iscritti concernenti la trasmissione dei suddetti dati alle Regioni e alle Province autonome.

I medesimi indirizzi andranno utilizzati dai datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

Sebbene non siano previste sanzioni, il decreto richiede all'Ordine di trasmettere l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede.

In considerazione delle diverse organizzazioni regionali non è nella disponibilità di Fnovi indicare gli indirizzi esatti ai quali inviare gli Elenchi, tuttavia ricordiamo che è opportuno utilizzare esclusivamente la PEC dell'Ordine e inviare l'elenco degli Iscritti all'indirizzo PEC dei servizi sanitari regionali – disponibili dalla pagina <https://www.agenas.gov.it/> - se non diversamente indicato dalle Regione stesse, che in alcuni casi hanno già raggiunto gli Ordini con comunicazioni in merito.

Dall'Area riservata dell'Ordine, come noto, è possibile scaricare il file aggiornato alla data di generazione del file modificabile, dal quale potranno essere eliminate colonne non essenziali – come la data di laurea e di abilitazione.

Ringraziando per l'attenzione, è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.


Il Presidente FNOVI
(Dott. Gaetano Penocchio)